

STATUTO
**IL SICOMORO
ETS ODV**

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*¹ (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*²:

"IL SICOMORO ETS ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di **Prato** e con *durata illimitata*³.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati⁴:

- interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; (lettera a art 5 CTS)
- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (lettera d art 5 CTS);
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i art 5 CTS);
- organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k art 5 CTS);
- *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l art 5 CTS);
- *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti* (lettera r art 5 CTS);
- promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w art 5 CTS);

L'Associazione si propone di favorire l'incontro ed il dialogo tra donne e uomini, bambini e adulti, in modo da valorizzare le peculiari caratteristiche di ogni persona. Si propone inoltre di contribuire allo sviluppo e alla promozione culturale, sociale, educativa e ricreativa della comunità nonché di promuovere valori e attività capaci di sviluppare una crescita culturale e sociale tra le persone, fra le culture e i popoli. Valorizzala creatività della persona in tutte le sue espressioni.

A titolo di esempio, per il conseguimento dei suddetti scopi e finalità, l'Associazione potrà organizzare iniziative come progetti, convegni, corsi, seminari, studi, mostre, spettacoli, manifestazioni promozionali capaci di produrre vantaggi diversi e anche pecuniari come il sostentamento e l'autofinanziamento dell'Associazione, l'incremento della formazione e dell'impegno dei soci. L'Associazione potrà sviluppare relazioni e collaborazioni ad ogni livello e operare in territorio provinciale, regionale, nazionale, europeo e internazionale.

L'Associazione può esercitare attività di promozione culturale verso terzi usando qualsiasi mezzo messo a disposizione dalle moderne tecnologie.

¹ Vedi nota 2.

² Vedi nota 3.

³ Vedi nota 4.

⁴ Vedi nota 7.

L'Associazione opera inoltre nel campo della scuola, con attività concordate con gli Istituti e con le Circoscrizioni nell'ambito dell'Autonomia scolastica, in particolare promuovendo attività interculturali e di sostegno agli alunni di famiglie immigrate, corsi di formazione per insegnanti, manifestazioni ludiche e culturali per ragazzi e famiglie.

L'Associazione si propone di operare nel campo del turismo sociale e interculturale, di dar vita ad incontri, scambi e gemellaggi.

L'Associazione promuove le iniziative e gli spettacoli di Teatri (e altre istituzioni e associazioni culturali) locali, nazionali ed internazionali e s'impegna a diffondere la cultura teatrale con corsi, convegni, incontri con artisti ed attori italiani e stranieri.

L'Associazione s'impegna a promuovere la cultura della Non-violenza attraverso la creazione di Laboratori della Pace per giovani e adulti e attraverso l'organizzazione di corsi di formazione sull'intercultura e seminari di studio.

L'Associazione s'impegna a diffondere la cultura artistica in ogni forma (arti figurative e plastiche, letteratura, fotografia, poesia, musica) attraverso manifestazioni, mostre, corsi, convegni, incontri con artisti e gemellaggi e scambi in Italia e all'estero: l'Associazione, infatti, considera l'arte com'efficace mezzo per instaurare la comunicazione interculturale.

-L'Associazione promuove l'autorganizzazione dei cittadini e delle famiglie, la nascita di centri d'incontro per donne, famiglie, giovani, anziani e intergenerazionali, si occupa di gestire centri di servizi per minori e famiglie: servizi educativi a privati o enti, servizi all'infanzia, alla persona, baby sitter, asili, centri culturali per madri e figli, ludoteche multiethniche e multiculturali, centri dove s'incontrano e valorizzano le diverse culture. Cura inoltre l'animazione di feste con artisti e l'organizzazione d'incontri, manifestazioni, convegni, feste (compleanni, etc.), animazioni di vario tipo, servizi doposcuola ed estate-ragazzi.

L'associazione inoltre si occupa dei diritti civili e politici delle minoranze e dei rifugiati presenti sul territorio europeo, nonché dell'assistenza legale e sociale di tali minoranze.

L'associazione può aderire agli enti di promozione culturale e alle loro strutture regionali e territoriali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale ed anche all'estero.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti eventualmente con apposito Decreto ministeriale⁵.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.⁷

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro⁸ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo⁹ una *domanda scritta*¹⁰ che dovrà contenere:

⁵ Vedi nota 8.

⁶ Vedi nota 9.

⁷ Il *numero* non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV (**co. 1, art. 32 Cts**).). "Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo" (**co. 1-bis, art. 32 Cts**).

⁸ La previsione statutaria di questi enti è *facoltativa*; in ogni caso, il loro *numero* non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV (**co. 2, art. 32 Cts**).

⁹ Vedi nota 10

¹⁰ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni,¹¹ motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo,¹² chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea¹³, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, di votare direttamente o per delega, e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, frequentare i locali dell'associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali stabilite dall'Assemblea, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto¹⁴, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

_____, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni¹⁵.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

¹¹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

¹² Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente

¹³ Lo Statuto deve precisare se esiste un altro organo di derivazione assembleare, al quale è affidata questa competenza.

¹⁴ "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi (**co. 3, art. 24 Codice civile**)".

¹⁵ L'associato può tuttavia "*ricorrere all'autorità giudiziaria* entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (**co. 3, art. 24 Codice civile**): norma certamente valida per le *associazioni riconosciute*.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Il Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima¹⁶.

La quota sociale a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. E' annuale e non frazionabile.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo¹⁷;
- il Presidente;

Ai componenti degli organi associativi¹⁸ non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.¹⁹ Ciascun associato ha *un voto*.²⁰

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione²¹. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.²²

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (mail o lettera), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda²³ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio²⁴.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati²⁵.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*.²⁶

- *nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo (2 membri)* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

¹⁶ Norma certamente valida per le *associazioni riconosciute* (**co. 2, art. 24 Codice civile**).

¹⁷ Vedi nota 10

¹⁸ ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile (**co. 2, art. 34 Cts**).

¹⁹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²⁰ "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (**co. 2, art. 24 Cts**).

²¹ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²² "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (**co. 4, art. 24 Cts**).

²³ non nello stesso giorno.

²⁴ o del *rendiconto per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del **co. 2, art. 17 Cts**, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

²⁵ "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (**co. 2, art. 20 Codice civile**).

²⁶ Oltre alle seguenti competenze inderogabili, l'Atto costitutivo o lo Statuto può prevedere *altre competenze*, fra le quali: fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione; approvare eventuali altri regolamenti interni; ...

- *nomina e revoca il presidente dell'associazione*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati²⁷;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.²⁸*

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti fatto salvo quanto previsto per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione.

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

ART. 8 (Consiglio Direttivo²⁹)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da 3 membri, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni. Uno di questi membri è il presidente eletto dall'assemblea. Dei due membri, uno sarà nominato vicepresidente e l'altro tesoriere.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.³⁰

²⁷ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad *altro organo* eletto dall'Assemblea.

²⁸ L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche *in deroga* a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei *principi* di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (**co. 2, art. 25 Cts**).

²⁹ Vedi nota 10

³⁰ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici *requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza*, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano *scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati*. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ad *enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratori o utenti dell'ente*. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (**co. 3-5, art. 26 Cts**).

Perché le deliberazioni del Consiglio abbiano valore è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza³¹.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea³² tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ed è parte del consiglio direttivo.

Il Presidente *dura in carica* quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea al suo interno a maggioranza dei voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione le relative funzioni possono essere svolte dal vice Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Il Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

ART. 10 (Vice Presidente)

Il vice presidente è membro del direttivo, nominato internamente al consiglio direttivo e dura in carica quanto l'organo in questione. In caso di assenza, impedimento o di cessazione le relative funzioni di presidente passano al vice Presidente.

ART. 11 (tesoriere)

Il Tesoriere è membro del direttivo, nominato internamente al consiglio direttivo e dura in carica quanto l'organo in questione. Ha il compito di

- Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti,
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 12 (Patrimonio)

³¹ "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (**art. 27 Cts**).

³² Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominano al proprio interno il Presidente.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.³³

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.³⁴

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*³⁵ annuale e con decorrenza³⁶ dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore³⁷.

³³ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (**art. 10 Cts**).

³⁴ Ai sensi del **co. 3, art. 8 Cts**, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

³⁵ "Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto gestionale*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (**co. 1-3, art. 13 Cts**).

³⁶ La *decorrenza* può essere modificata, per cui l'esercizio può non coincidere con l'anno solare.

³⁷ L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale* delle *attività*, di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio" (**co. 6, art. 13 Cts**).

ART. 16 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Al raggiungimento degli obblighi previsti per legge riguardanti il bilancio sociale (art 14 CTS), l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet³⁸ gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 17 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

ART. 18 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117³⁹

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.^{40 41}

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.⁴²

ART. 19 **(Lavoratori)**

³⁸ o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (**co. 2, art. 14 Cts**).

³⁹ Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (**co. 4, art. 17 Cts**).

⁴⁰ Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che *occasionalmente* coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (**co. 6, art. 17 Cts**). "I *lavoratori subordinati* che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di *flessibilità di orario di lavoro* o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (**co. 6-bis, art. 17 Cts**). L'*incompatibilità* della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria *non si applica* "agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento" (**co. 5, art. 17 Cts**).

⁴¹ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (**co. 7, art. 17 Cts**).

⁴² Con apposito D.M. saranno individuati *meccanismi assicurativi semplificati*, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi controlli.

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati⁴³ nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo⁴⁴ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore⁴⁵, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

⁴³ Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle odv si rinvia all'articolo 16 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)

⁴⁴ "Il *parere* è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (**co. 1, art. 9 Cts**).

⁴⁵ o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.